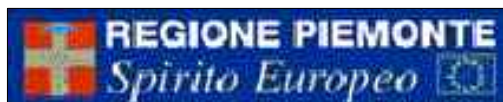




COMUNE DI MALESCO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MALESCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n.1/2015 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

A

Data: LUGLIO 2015

Agg.:

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE
Variante Parziale n. 1/2015 ai sensi dell' ART. 17 comma 5
I N D I C E

A – PREMESSA	2
B – RELAZIONE.....	5
Estratto tavola GEO 21 – Tav. 11a – “Tavola di sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2000”:	7
Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:	8
Vincoli presenti sul territorio	9
Ortofoto con individuazione del tracciato viario. Si può osservare come la nuova viabilità coincida con alcuni tratti esistenti ma frammentati e sia nei pressi della ferrovia vigezzina.	11
Documentazione Fotografica	12
Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.	14
Variazione aree a standard	15
C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI	16
RAPPORTO CON P.T.R.	16
RAPPORTO CON P.P.R.	20
D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.....	23

A – PREMESSA

Il quadro urbanistico del Comune di Malesco viene di seguito riportato nelle varie fasi che hanno caratterizzato la pianificazione territoriale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/77 e s.m.i.

Il Comune di Malesco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 33-19208 del 19 maggio 1997; successivamente sono state apportate alcune varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 L.R. 56777 s.m.e i.

In ultimo è stata recentemente approvata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1065 del 16 febbraio 2015, la Variante Strutturale 2009 del Piano Regolatore Comunale, in adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), all'interno della quale, tra le altre modifiche, era già stata apportata una variazione del tracciato della circonvallazione di Malesco.

Il Comune di Malesco, a seguito di alcune rivalutazioni relativamente al suddetto tracciato, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'iter di approvazione della VS2009, ha deciso di procedere ad una revisione di parte dello stesso.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, incarico per redigere una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 L. R. 56/77, denominata **Variante parziale n. 1/2015.**

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17 - L.R. 3/13 art. 34

(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) interessano l'intero territorio comunale;
 - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. **Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:**

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei edificati abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

I contenuti della presente variante sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

B – RELAZIONE

La presente variante art. 17 comma 5 è costituita dai seguenti elaborati:

** Elaborato **A**: Relazione illustrativa

** Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione: Art. 3.1.3

** Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovracomunali

** Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

** Elaborato **E**: Scheda geologico – tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D'Elia

** Elaborato: **Tavola P2a_VS2009: Carta di P.R.G.C. Vigente** – Zonizzazione – Malesco - scala 1:2000

** Elaborato: **Tavola P2a: Progetto Preliminare V.P. 1/2015 - Carta di P.R.G.C. Variante** – Zonizzazione – Malesco - scala 1:2000

Come ricordato in premessa, con Delibera di Giunta Regionale n. 30-1065 del 16/02/2015, veniva approvata la Variante Strutturale 2009.

Tra le varie modifiche contenute in essa c'era anche quella relativa al tacciato della prevista circonvallazione, volta al miglioramento del sistema viabilistico locale e necessaria per alleggerire il traffico da e per la Valle Cannobina, che al momento transita necessariamente dal centro del paese, oltre che per deviare tutto il traffico pesante legato alla presenza delle attività estrattive.

La previsione di spostamento di parte del tracciato stradale è conseguente ad un attento rilievo della situazione esistente ed alla necessità di ridurre il taglio delle aree boscate, oltre che di prevedere un percorso maggiormente lineare e meno tortuoso nella seconda parte del tracciato.

Il parere regionale relativo alla Variante Strutturale 2009 aveva di fatto sollevato il problema del taglio di alcune aree boscate esistenti; effettivamente da un attento rilievo si è ritenuto che lo spostamento dell'ultimo tratto di viabilità sull'altra sponda orografica, sulla quale sono presenti ampi spazi prativi, ridurrebbe gli impatti, limitando inoltre i costi di realizzazione e la necessità di compensazioni ambientali.

Alcune opere infrastrutturali legate al tracciato (ad esempio la rotonda) vengono eliminate al fine di limitare ulteriormente il consumo di suolo.

Si è ritenuto infine di prevedere lo sbocco della viabilità sulla strada provinciale oltre il ponte esistente, traslandolo ad est, e di sfruttare al meglio i tracciati viari esistenti (sterrati o asfaltati) oltre che sfruttare la viabilità parallela alla ferrovia, con il miglioramento e la messa in sicurezza del passaggio a livello.

A fronte di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere pertanto con la redazione di una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.,

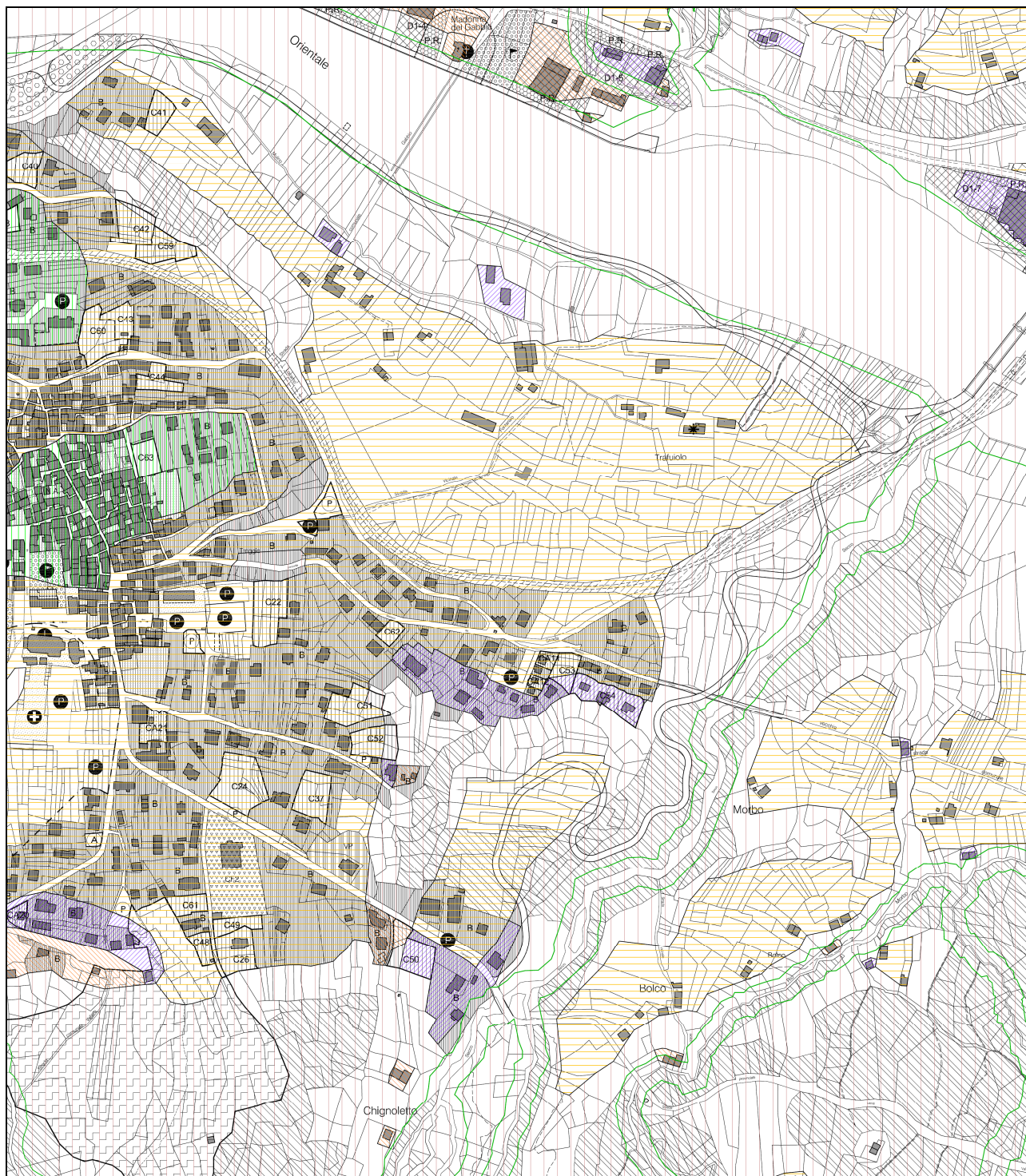
finalizzata alla modifica del vigente tracciato di circonvallazione, espletando preventivamente la presente Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Si richiamano gli elaborati grafici: "Tavola P2a_VS2009: Carta di P.R.G.C. Vigente – Zonizzazione – Malesco - scala 1:2000 ** Elaborato: Tavola P2a: Progetto Preliminare V.P. 1/2015 - Carta di P.R.G.C. Variante – Zonizzazione – Malesco - scala 1:2000

La presente variante non comporta l'introduzione nelle norme del piano di nuovi articoli in quanto le previsioni trovano attuazione in base agli articoli del P.R.G.C. vigente ma solo di una specificazione normativa relativa alla previsione viabilistica, per la quale viene prevista un'area di pertinenza all'interno della quale prevedere eventuali lievi spostamenti necessari in fase di progettazione esecutiva, oltre alle integrazioni conseguenti alle risultanze della fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Si richiama a tal fine l'Allegato – Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione.

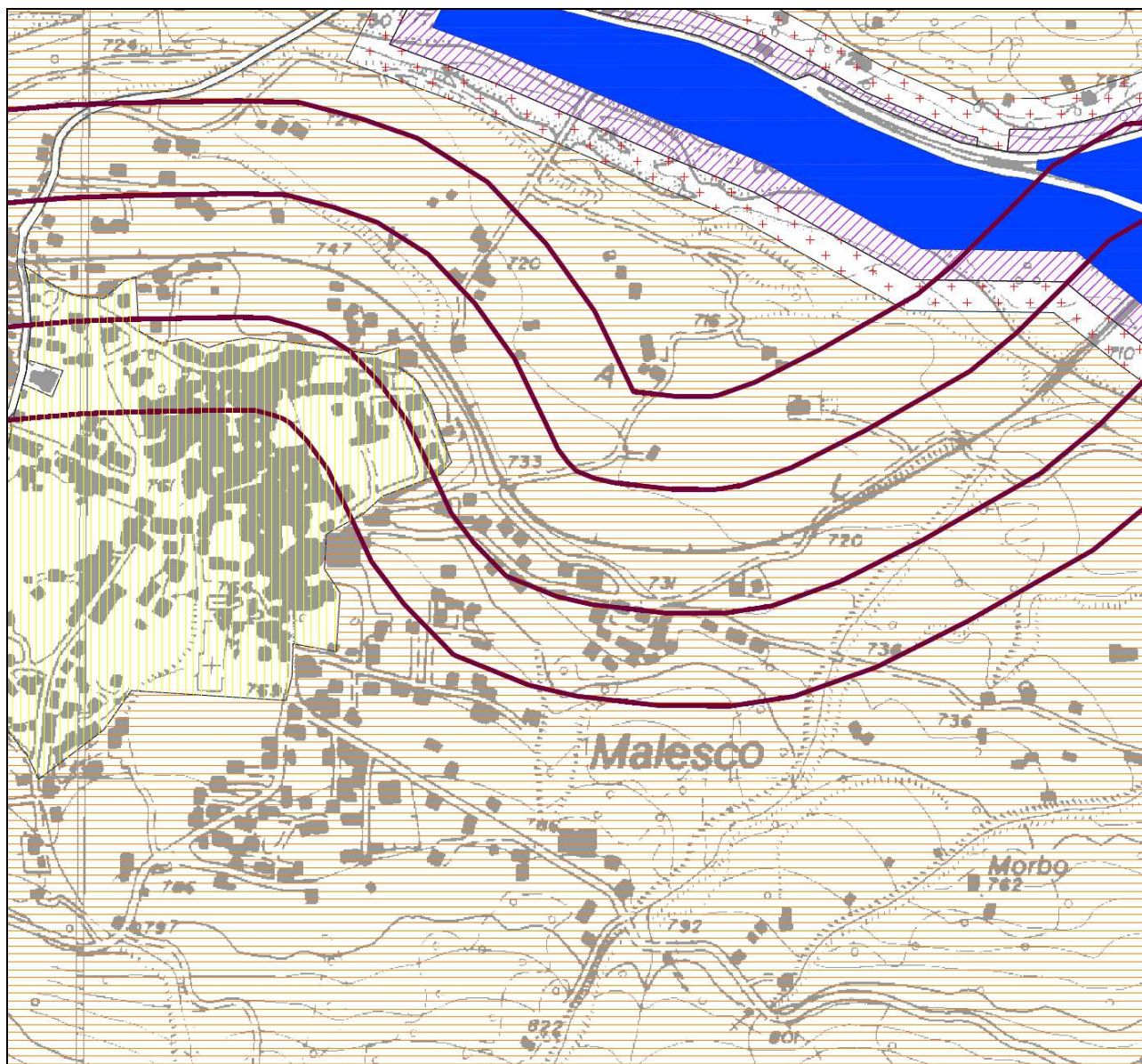
Estratto tavola GEO 21 – Tav. 11a – “Tavola di sovrapposizione della zonizzazione geomorfologica ed urbanistica in scala 1:2000”:



L'area sulla quale si prevede la viabilità è in varie classi geologiche (prevalentemente in classe geologica IIIa ed alcune porzioni in Classe geologica II).

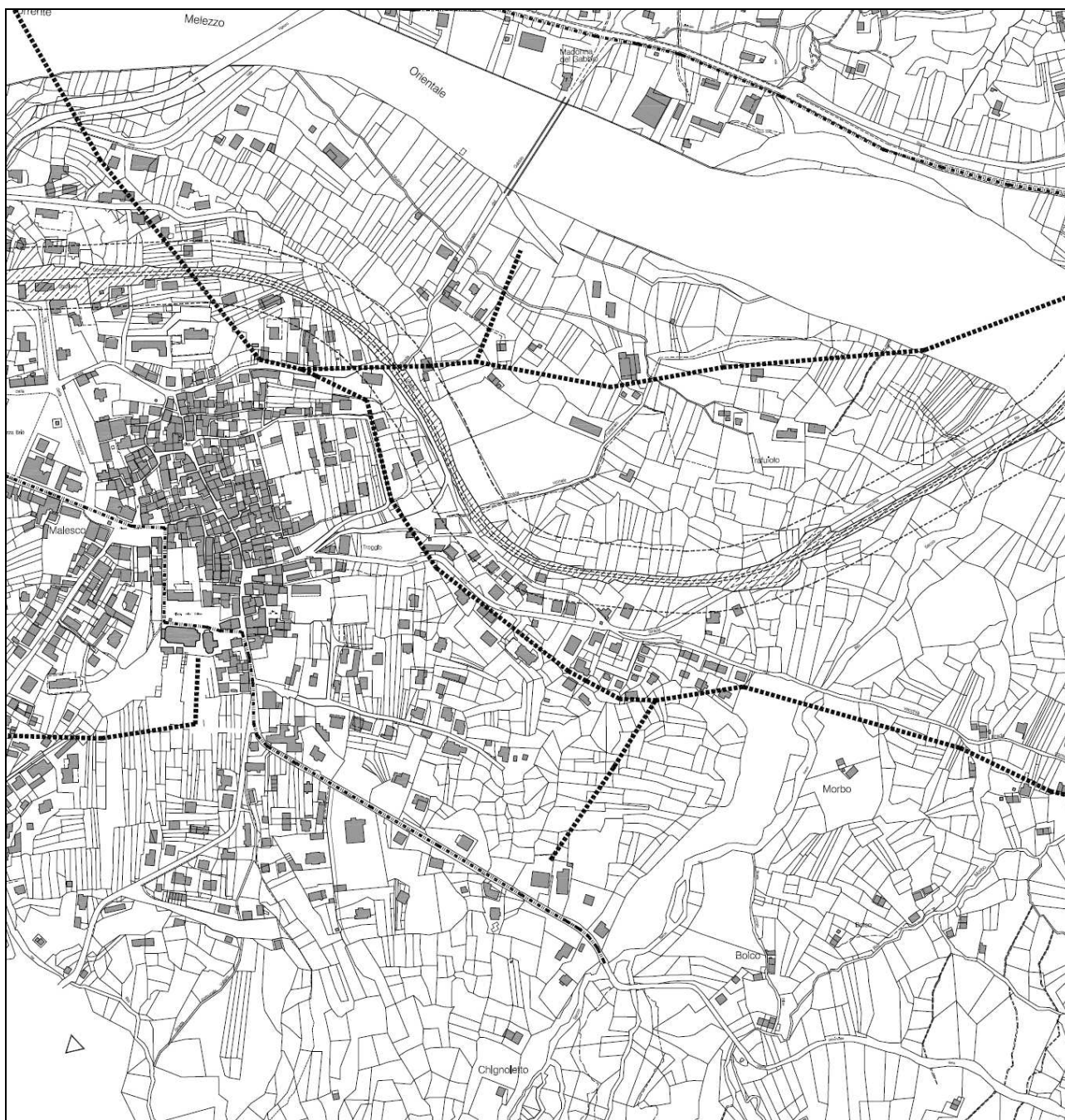
Si richiama l'Elaborato E - Scheda geologico – tecnica, redatta dal Dott. Geol. Francesco d'Elia per l'approvazione della vigente VS2009, ed aggiornata con le modifiche relative al nuovo percorso e con le risultanze della verifica di assoggettabilità a VAS.

Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:



L'area oggetto di modifica è in classe acustica III o IV, risulta quindi coerente alla destinazione prevista.

Vincoli presenti sul territorio





Metanodotto



Elettrodotto



Rete Ferroviaria



Fascia rispetto ferrovia

Estratto Tav. C2a – Vincoli sul territorio e relativa legenda

L'area oggetto di modifica della Variante Parziale 1/2015 è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. E' attraversata da elettrodotti o metanodotti, oltre che dalla fascia di rispetto della Ferrovia "Vigezzina".

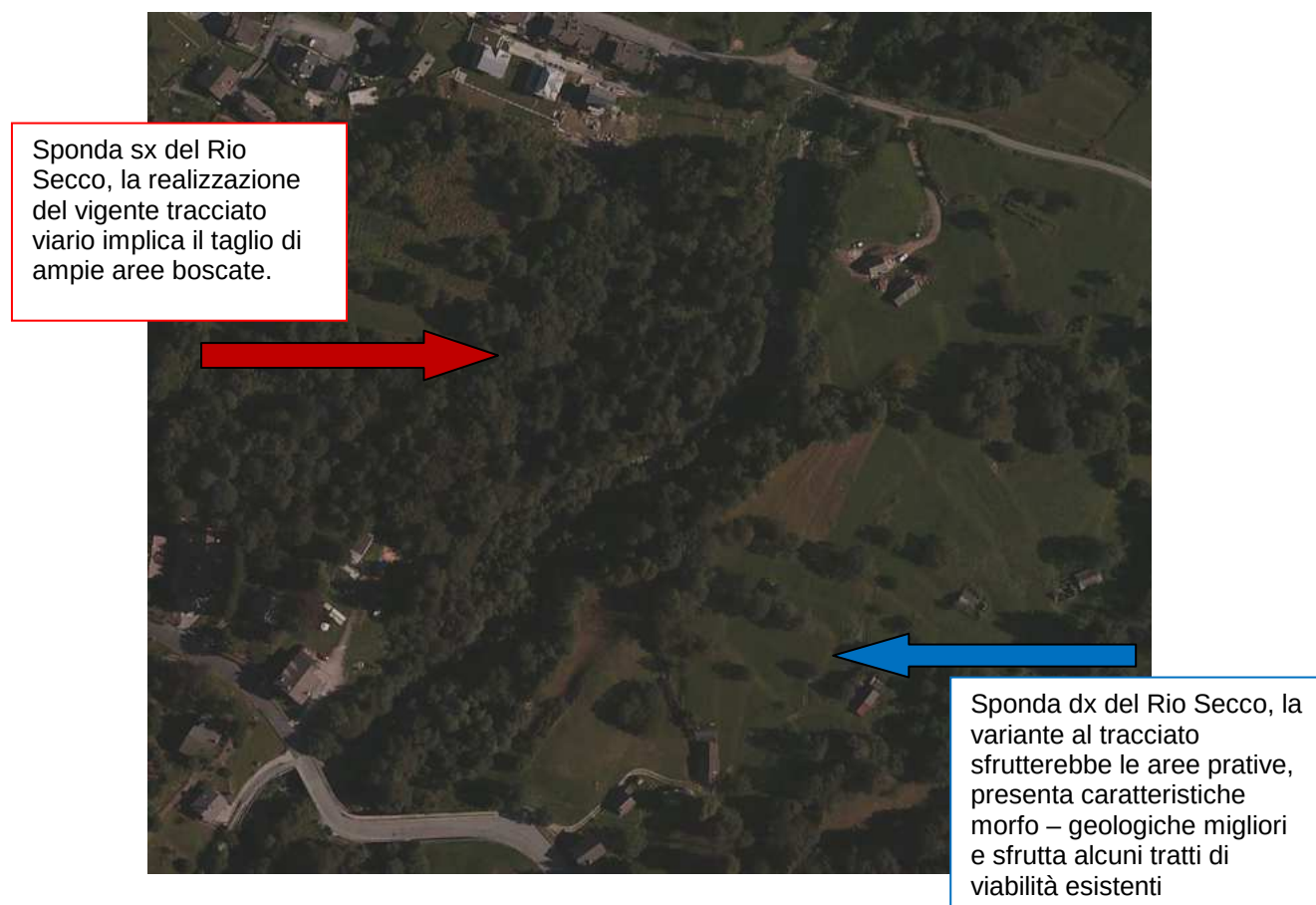
Non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. o aree soggette a fasce RIR.

Ortofoto con individuazione del tracciato viario. Si può osservare come la nuova viabilità coincida con alcuni tratti esistenti ma frammentati e sia nei pressi della ferrovia vigezzina.



Documentazione Fotografica

Relativamente alla porzione di viabilità per la quale si prevede lo spostamento dalla sponda orografica sinistra del rio Secco, a quella destra, si riportano alcune immagini utili ad inquadrare l'area sulla quale è prevista la modifica; tale traslazione limiterà il taglio di aree boscate, infatti le aree in sponda destra sono prevalentemente prative. Inoltre i lavori di realizzazione del tratto di viabilità in sponda destra implicheranno meno movimenti terra legati alla necessità di effettuare scavi e riporti.



Tratti di viabilità sterrati esistenti che verranno sfruttati con la modifica del tracciato



Tratti di Viabilità esistente nei pressi del passaggio della Ferrovia Vigezzina e passaggio a livello da riqualificare e mettere in sicurezza con la nuova viabilità



Area limitrofa al ponte sul Rio Secco



Aree prative sponda orografica destra ed arrivo sulla Provinciale

Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante 1/2015	Verifica
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC	Nessuna modifica strutturale	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	La variante modifica parzialmente il tracciato di una viabilità comunale già prevista dal PRGC Vigente	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	-	Nessuna variazione
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	-	Nessuna variazione
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	-	Nessuna variazione
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	-	Coerente

Variazione aree a standard

Nessuna modifica.

C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI

RAPPORTO CON P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Malesco fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

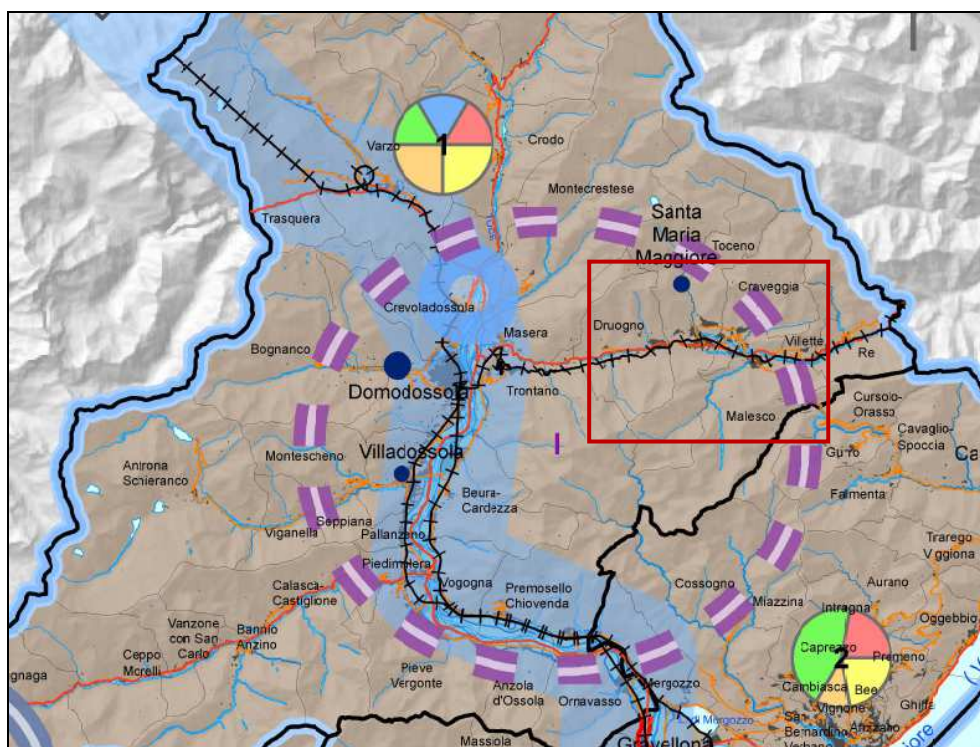
- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi

capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.

- **Turismo:** Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfontaliere con il Vallese.
- **Risorse e produzioni primarie:** Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera ovra comun- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- **Ricerca, tecnologie, produzioni industriali:** In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- **Trasporti e logistica:** Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto –  Localizzazione area



SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE

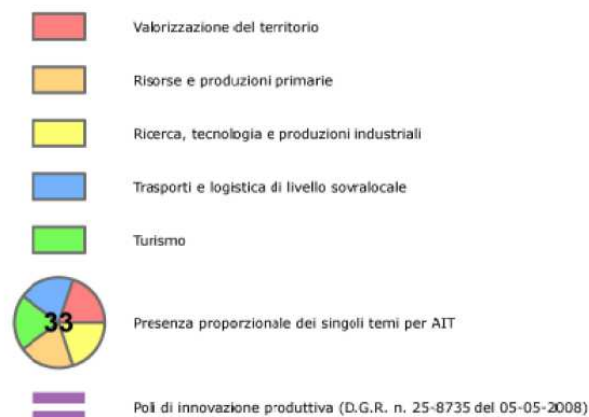
Livelli di gerarchia urbana



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE

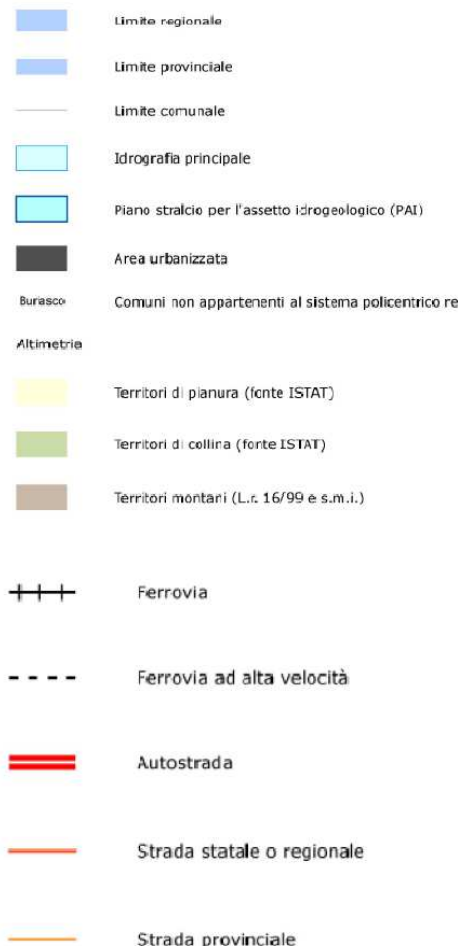


Verbano Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici – (...) la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica. (...)

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.

Art. 29 – Territori montani – (...) la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)
- (...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Rispetto all'ultimo punto, la presente variante prevede una riduzione del Consumo di suolo. Il tracciato vigente ha infatti una superficie (comprensiva di svincoli e rotonde) di circa 13.690 mq, il tracciato in variante ha invece una superficie (comprensiva degli svincoli e considerando l'eliminazione della rotonda) di circa 12.620 mq. La riduzione netta sarà quindi di 1070 mq.

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) *I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.*

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

RAPPORTO CON P.P.R.

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997 con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti nel Codice e della Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015; esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Per il Piano Paesaggistico Regionale è previsto quanto segue: *"Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice".*

Si riportano estratti delle tavole P 2.1 – Beni paesaggistici e P 4.3 – Componenti paesaggio.

Legenda Tav. P 2.1 – Beni Paesaggistici



Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)

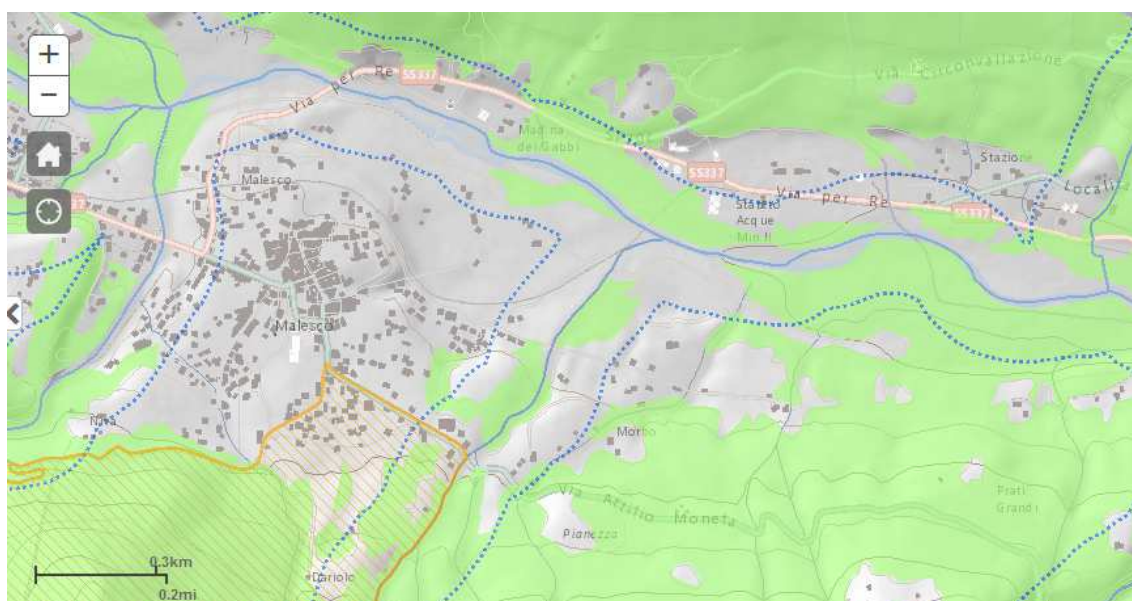


Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985



Come si vede in cartografia sul territorio oggetto di variante è presente il vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004 per il Torrente Melezzo ed il Rio Secco.

L'area di cui al D.M. 1 agosto 1985, vincolata ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.lgs 42/2004, individuata in cartografia come "B046" è esterna all'area oggetto di variante, a tal fine si riporta in gradimento tratto dal servizio WebGis di consultazione del P.P.R., relativo alla tavola P2:





Estratto Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche

Sempre dalla consultazione tramite WebGis della Tavola P4, al fine di verificare la presenza di articoli posti in salvaguardia, mediante l'interrogazione dei dati cartografici, l'area oggetto di variante è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- “Aree di montagna” di cui all'art. 13
- “Zona fluviale interna” di cui all'art. 14
- “Prateria – prato pascoli – cespuglieti” di cui all'art. 19
- “Viabilità storica e patrimonio ferroviario” di cui all'art. 22

Nello specifico, rispetto agli articoli in salvaguardia:

- Art. 13 “Aree di Montagna”: la norma di piano prevede l'applicazione della L.R. 4/2009 in fase di progetto definitivo
- Art. 14 “Sistema idrografico”: per quanto riguarda le fasce fluviali interne relative al Melezzo ed al Rio Secco le Prescrizioni del PPR prevedono che *“le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni”*.

Lo spostamento del tracciato dall'alveo del Rio Secco oggetto della presente variante parziale è quindi in linea con le prescrizioni del P.P.R., così come le indicazioni progettuali richiamate dall'art. 3.1.3 (in aggiunta alle vigenti si inseriscono inoltre anche quelle relative al Documento Tecnico Preliminare della fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S.).

Si rimanda all'Elaborato B - Estratto N.T.A. artt. 3.1.3 e 5.3.1.

D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

A livello regionale l'articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di "Compatibilità ambientale di piani e programmi" per *"gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione"*.

La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 9 riporta quanto segue:

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

E' stata quindi effettuata la suddetta Verifica facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006 ed elaborando un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante parziale.

Come citato in premessa la VS2009 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, non a sola verifica di assoggettabilità e l'intero iter urbanistico di approvazione della stessa è stato affiancato a quello di natura ambientale, tant'è che la Regione, con DGR 30-1065 del 16/02/2015 ha deliberato di "...approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la V.A.S., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, in relazione alla compatibilità ambientale, gli esiti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, costituiti dall'allegato documento "B" relativo al Parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 13.11.2012, unito alla Determina Dirigenziale – Codice DB0805 – n. 574 in data 14.11.2012, all'allegato documento "C" relativo al Piano di Monitoraggio, adottato con deliberazione consiliare n. 20 in data 4.7.2013 e dall'allegato documento "D" relativo alla Dichiarazione di Sintesi in data 05.02.2015, parti integranti del presente provvedimento, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Malesco, delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 04.02.2015.", dichiarando quindi la compatibilità dello stesso e delle sue previsioni.

A seguito delle risultanze della VAS e della DGR di approvazione della Variante Strutturale le N.T.A. di piano, all'art. 3.1.3 "Aree per la viabilità", sono state integrate con disposizioni specifiche in merito al progetto di circonvallazione:

“...In sede di progettazione e realizzazione della circonvallazione per Finero dovranno essere osservate le misure di mitigazione e compensazione indicate al capitolo 7 del Rapporto Ambientale (Variante VS2009). L'individuazione delle eventuali aree boschive interferite dalla realizzazione del nuovo tracciato viario della circolazione per Finero dovrà fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dall'art.4 del D.Lgs. 227/01 s.m.i. e dagli artt. 3 e 19 della L.R. 4/09 s.m.i., e dovrà risultare indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di Piano Regolatore. Dovranno essere previste specifiche misure di compensazione ai sensi delle norme nazionali e regionali (D.Lgs. 227/01 s.m.i., L.R.4/09 s.m.i. ed in materia di paesaggio D.Lgs. 42/04 s.m.i.) e tali misure dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04. Dovranno inoltre essere previste specifiche misure di compensazione paesaggistica, da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della norma forestale (D.Lgs. 227/01 e L.R. 04/09), e queste dovranno essere stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.”

Le risultanze della VAS peraltro, come visto sopra, sono state motivo di ripensamento ed hanno contribuito a rivedere il progetto di circonvallazione con la presente variante parziale, sottoposta preventivamente a verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Il Comune di Malesco, quale Ente procedente e competente in materia di VAS, ha individuato, con propria D.G.C. n. 56 del 24/04/2015, quale Organo Tecnico di supporto all'autorità competente e procedente l'arch. Francesca Boxler, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98;

Con delibera consiliare n. 10 del 30/04/2015, il Comune di Malesco ha preso atto della documentazione finalizzata all'avvio dell'iter di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. rivolta all'adozione della Variante parziale al PRGC vigente n.4/2014;

Con nota protocollo n. 1673 del 18/05/2015 ha provveduto ad inviare agli Enti competenti in materia ambientale individuati con D.C.C. n. 10 del 30/04/2015 l'elaborato tecnico di progetto ad oggetto “Relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale 1/2015”, a firma del progettista, Ing. Franco FALCIOLA con allegata Relazione Geologica a firma del Dott. D'Elia;

La deliberazione consigliare e la relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla verifica di VAS sono state depositate in visione presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 18/05/2015;

Sono pervenuti i seguenti contributi:

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli del 17/06/2015 - Prot. n. 6438 cl 34.19.04/423;
- ASL 14 VCO – Dipartimento di Prevenzione e Soc Igiene e sanità pubblica del 19/06/2015. prot. 46295/15/SISP/GB;
- ARPA Dipartimento Provinciale VCO del 12/06/2015 prot. 498457;

Non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini, della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola, della REGIONE PIEMONTE.

L'arch. Francesca Boxler, in qualità di Organo Tecnico istituito ai sensi del comma 1, art.7, della L.R. n. 40/98 in forza della Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 24/04/2015 ha redatto il documento “Parere Organo Tecnico Comunale - Parere motivato sulla compatibilità ambientale della variante al Piano - Proposta di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”, contribuito all'autorità competente del Comune di Malesco, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del procedimento di verifica di VAS, contestualmente all'adozione della Variante Parziale n. 1/2015 al PRGC vigente ed ha concluso quanto segue:

(...)

Vista la documentazione adottata dal Comune di Malesco a corredo della Variante ed in particolare gli studi effettuati dall'autorità procedente e dai progettisti incaricati della variante;

Visto quanto emerso in fase di consultazione degli Enti e/o Uffici competenti in materia ambientale nella fase di verifica della VAS, le cui osservazioni e conclusioni sono riportate al paragrafo precedente, nonché allegati alla presente relazione;

Tenuto conto che l'A.C. di Malesco ha inteso, con tale variante, modificare in alcune parti il tracciato della vigente circonvallazione, tale spostamento risulta il linea con quanto emerso nella fase di VAS del vigente PRGC, nonché con le linee di indirizzo della pianificazione sovraordinata.

Analizzati nel dettaglio i contenuti della presente variante, i documenti proposti, nonché le osservazioni espresse dagli Enti competenti in materia ambientale sopra dettagliati ed allegati alla presente relazione.

*Alla luce delle analisi effettuate in sede di redazione della Verifica Preventiva e considerati i pareri proposti dagli enti competenti si ritiene necessario proporre una serie di **prescrizioni ed indicazioni** vincolanti che riguardano i seguenti accorgimenti:*

- *Nelle "Proposte operative e indagini da condurre a livello di Progetto Definitivo - Esecutivo", si prescrive "....il progetto della nuova viabilità dovrà essere assoggettato a specifiche indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche, nel rispetto del D.M. 14-01-2008 e di tutta la normativa correlata alla realizzazione di opere pubbliche, con verifica delle caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni; l'esatto andamento plano-altimetrico del tracciato andrà affinato, a livello di progettazione, previo rilievo topografico ed altimetrico di precisione, in maniera da verificare i dislivelli naturali e, laddove necessario, modificare il profilo longitudinale del tracciato, adattandolo alla morfologia, per ottimizzare l'andamento della strada in progetto; presso gli orli delle scarpate ascritte alla Classe IIIA, si dovrà necessariamente verificare la stabilità dell'insieme opere-pendio""....in tutti i settori di conoide in sinistra idrografica (del Rio Secco), potenzialmente esondabili, le opere dovranno essere realizzate "a raso", in accordo con il punto 5 della C.P.G.R. 7/LAP/1996, in maniera da non costituire ostacolo ai deflussi delle acque di esondazione. L'opera di attraversamento del Rio Secco dovrà tener conto della presenza della morfologia depressa del piano campagna in destra idrografica del corso d'acqua, a valle della S.C. Via Roma, che non potrà essere sbarrata da un rilevato, ma dovrà essere superata mediante il prolungamento del "viadotto" a struttura aperta, sino al ricongiungimento con il rilevato di Via Roma"*
- *Il progetto definitivo della circonvallazione dovrà essere globalmente sottoposto a parere della Commissione Locale Paesaggio anche per le parti non ricadenti in vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004 ed accompagnato da simulazioni fotografiche ante e post opera e da rilievo fotografico degli skyline esistenti*
- *Integrazione/attuazione nel progetto di circonvallazione delle mitigazioni contenute nella RTI e nel Rapporto Ambientale della VS2009*
- *Attuazione del Piano di Monitoraggio della VS2009*

Valutati

- *l'entità dei contenuti della variante;*
- *le motivazioni espresse nella documentazione prodotta dal Comune;*
- *l'assenza di rischi per la salute umana e l'ambiente;*
- *i pareri collaborativi acquisiti*
- *le controdeduzioni prodotte*
- *le prescrizioni indicate*

L'Organo Tecnico Comunale ritiene, quindi, di poter proporre :

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della Variante parziale n. 1/2015 al P.R.G.C. vigente di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i., a condizione che siano recepite integralmente le prescrizioni ed indicazioni sopra esposte e sintetizzate nell'allegato 1 alla presente relazione.

Atteso che la conclusione del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Ente qualora presente, si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Inoltre si evidenzia l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della variante dia atto della determinazione di esclusione della valutazione.

(...)

Il comune ha preso quindi atto del suddetto parere con apposita Delibera di Consiglio Comunale, escludendo la variante 1/2015 dalla procedura di VAS e procedendo con la redazione del presente progetto preliminare di Variante ai sensi dell'art. 17 commi 5, 6 e 7, integrando nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella Scheda Geologica redatta dal Dott. Geol. Francesco D'Elia, le prescrizioni emerse in fase di V.A.S..